

# **Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS)**

*Disegno*

## **Modifica del**

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,  
visto il messaggio del Consiglio federale del 5 giugno 2000<sup>1</sup>,  
decreta:*

### **I**

La legge federale del 20 dicembre 1946<sup>2</sup> sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è modificata come segue:

#### *Art. 108 cpv. 1*

<sup>1</sup> L'attivo del Fondo di compensazione deve essere impiegato in modo che sia garantita la sua integrità e frutti un rendimento ottimale corrispondente al mercato. In ogni tempo, devono essere tenute a disposizione liquidità sufficienti per versare alle casse di compensazione i saldi dei conti a loro favore e per accordare loro anticipi.

### **II**

<sup>1</sup> La presente legge sottostà al referendum facoltativo

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

2190

<sup>1</sup> FF 2000 3447

<sup>2</sup> RS 831.10